

**LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge finanziaria 2008)**

**POLITICHE SOCIALI**  
**aggiornamento aprile 2010**

*a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche Sociali*

| <b>ARTICOLO<br/>COMMA</b>  | <b>ASPETTI ATTUATIVI</b> |
|--|--------------------------|
| <b>Art. 1.</b><br><b>Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni<br/>concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a<br/>rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br/>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>  |                          |
| 1. 9. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i> , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br><br>a) al comma 1 è premesso il seguente:<br><br>«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della <i>legge 9 dicembre 1998, n. 431</i> , spetta una detrazione complessivamente pari a: |                          |

|   |  |
|---|--|
| <p>a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;</p> <p>b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»;</p> <p>b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;</p> <p>c) al comma 1-<i>bis</i>, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;</p> <p>2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;</p> <p>3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;</p> <p>d) dopo il comma 1-<i>bis</i> sono aggiunti i seguenti:</p> <p><b>«1-<i>ter</i>. Ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della <i>legge 9 dicembre 1998, n. 431</i>, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati</b></p> | <p>Detrazioni ai giovani che hanno stipulato contratto d'affitto</p> |
|---|--|

**dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.**

*1-quater.* Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

*1-quinquies.* Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

*1-sexies.* Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

---

1. 15. Al citato testo unico di cui al [\*decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917\*](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:



|  |  |
|--|--|
| <p>qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.</p> <p>2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal <i>decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</i>, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.</p> <p>3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.</p> <p>4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.</p> <p>5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli</p> | <p><b>Elementi di determinazione dell'Isee</b></p> |
|--|--|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <p>stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.</p> <p>6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-<i>bis</i>, comma 1.</p> <p>7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.</p> <p>8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere</p> | <p><b>Rilascio attestazione</b></p> |
|---|-------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <p>idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.</p> <p>9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'<i>articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605</i>, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.</p> <p>10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.</p> <p>11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.</p> <p>12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi</p> | <p><b>Con DPCM sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione e le modalità attuative</b></p> |
|---|---|

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera *b*), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»;

*c)* all'articolo 4-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l'alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convezioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *d*), del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#)»;

2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;



|  |   |
|--|---|
| <p>d) all'articolo 6:</p> <p>1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;</p> <p>2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia delle entrate»;</p> <p>3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;</p> <p>4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia delle entrate».</p> |   |
| <p><b>1. 376.</b> Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione <sup>(106)</sup>.</p> <hr/> <p>(106) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'<i>art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172</i> e poi così modificato dal comma 3-bis dell'<i>art. 15, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195</i>, aggiunto dalla relativa legge di conversione.</p>           | <p><b>Norme sulla formazione e composizione del Governo</b></p> <p><b>Previsione per il successivo Governo di 12 Ministeri con l'accorpamento Lavoro, Salute e Politiche Sociali in un unico dicastero del Welfare.</b></p> |
| <p><b>Art. 2.</b></p>  |   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b></p> |   |
| <p><b>2. 182.</b> All'articolo <i>1</i> della <i>legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».</p>  | <p><b>Sostegno alle nuove imprese femminili</b></p>   |
| <p><b>2. 413.</b> Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera <i>b</i>), della <i>legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità</p>   | <p><b>Docenti di sostegno</b></p> <p><b>Viene rideterminato il numero degli insegnanti di sostegno ai fini dell'integrazione degli alunni diversamente abili.</b></p> |

devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili <sup>(243)</sup> <sub>(244)</sub>.

---

(243) La Corte costituzionale, con [sentenza 22-26 febbraio 2010, n. 80](#) (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno.

(244) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 24 aprile 2008](#).

---

**2. 414.** La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-*bis*, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#). Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), sono soppresse le parole da: «nonché

|  |   |
|--|---|
| <p>la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla <a href="#">legge 5 febbraio 1992, n. 104</a>. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma <sup>(245)</sup>.</p> <hr/> <p>(245) La Corte costituzionale, con <a href="#">sentenza 22-26 febbraio 2010, n. 80</a> (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla <a href="#">legge 27 dicembre 1997, n. 449</a>, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.</p> |   |
| <p>2. 437. L'autorizzazione di spesa di cui all'<a href="#">articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328</a>, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 <sup>(254)</sup>.</p> <hr/> <p>(254) Comma così sostituito dal numero 11) della lettera <i>b</i>) del comma 9 dell'<a href="#">art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93</a>.</p> <hr/> <p>2. 438. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 437, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'<a href="#">articolo 1, comma</a></p>   | <p><b>Istituzione presso il ministro solidarietà sociale di un fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese di 1,25 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del FNPS.</b></p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>160, della <i>legge 30 dicembre 2004, n. 311</i>. Il contributo, di cui all'<i>articolo 1, comma 1269</i>, della <i>legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.</p>  |  |
| <p>2. 439. Col medesimo Fondo di cui al comma 437, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.</p>  |  |
| <p>2. 452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al <i>decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 26. - (<i>Adozioni e affidamenti</i>). – 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.</p> <p>2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.</p> <p>3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i</p> | <p><b>Disposizioni su Adozioni ed affidamento</b></p> <p><b>Congedo di maternità anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore</b></p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.</p> <p>4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.</p> <p>5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.</p> <p>6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».</p> <hr/> <p>2. 453. L'articolo 27 del citato <i>decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>, è abrogato.</p> |   |
| <p>2. 454. L'articolo 31 del citato <i>decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 31. - (<i>Adozioni e affidamenti</i>). – 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.</p> <p>2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».</p>   | <p><b>Il congedo spetta anche al padre.</b></p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>2. 455. L'articolo 36 del citato <i>decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 36. - (<i>Adozioni e affidamenti</i>). – 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.</p> <p>2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.</p> <p>3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».</p> <hr/> <p>2. 456. L'articolo 37 del citato <i>decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>, è abrogato.</p> | <p><b>Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento.</b></p>                            |
| <p>2. 457. All'articolo 1, comma 1259, della <i>legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009»;</p> <p>b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007,</p>   | <p><b>Il Piano socio educativo viene rifinanziato:</b></p> <p><b>100 milioni di euro per il 2007; 170 per il 2008 e 100 per il 2009.</b></p> |

|   |   |
|---|---|
| di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009».   |   |
| 2. 458. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.  | <b>Fondo di funzionamento di servizi socio educativi prima infanzia fino a 36 mesi presso enti e reparti Ministero della difesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</b> |
| 2. 459. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 458, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103</i> . |   |
| 2. 460. I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all' <i>articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i> , come modificato dal comma 457.  |   |
| 2. 461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:<br><br>a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una   | <b>Disposizioni per la tutela dei consumatori</b>   |



|  |   |
|--|---|
| <p>«Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;</p> <p><i>b)</i> consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;</p> <p><i>c)</i> previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;</p> <p><i>d)</i> previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;</p> <p><i>e)</i> istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed</p> | <p><b>La Carta della qualità dei servizi</b></p> <p><b>Consultazioni</b></p> <p><b>Monitoraggio</b></p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;</p> <p>f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.</p>  | <p><b>Finanziamento</b></p>   |
| <p>2. 462. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:</p> <p>«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;</p> <p>c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».</p> | <p><b>Persone non autosufficienti</b></p> <p><b>Ministero della Famiglia d'intesa con Ministeri Solidarietà sociale e Salute promuovono un'intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. n. 1312003 per definire criteri e modalità di programmi sperimentali di Regioni e Comuni per la permanenza o il ritorno in famiglia di persone non autosufficienti</b></p> <p><b>Iniziative per prevenzione abusi sessuali ai minori.</b></p> |
| <p>2. 463. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20</p>  | <p><b>Piano contro la violenza alle donne</b></p>   |



|  |  |
|--|--|
| <i>decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</i>  |  |
| 2. 469. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della <i>legge 21 novembre 1988, n. 508</i> , ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.  |  |
| 2. 470. Al comma 1258 dell'articolo 1 della <i>legge 27 dicembre 2006, n. 296</i> , dopo le parole: «è determinata» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1».   | <b>Fondo infanzia e adolescenza</b><br><b>La finanziaria determina la dote del fondo destinata ai comuni.</b>  |
| 2. 471. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del <i>decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i> , e successive modificazioni, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della <i>legge 8 novembre 2000, n. 328</i> , nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio. | <b>Anticipazioni del FNPS</b><br><br><b>Con decreto Ministero economia su proposta Ministero Solidarietà sociale e previa intesa in Conferenza Unificata si provvede ad anticipare le somme del FNPS nella misura massima del 50% al fine di migliorare la programmazione.</b> |
| 2. 472. L'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.   |  |
| 2. 473. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della  |  |

|   |  |
|---|--|
| <p><a href="#">legge 8 novembre 2000</a>, n 328.</p>  |  |
| <p><b>2. 474.</b> È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente comma <sup>(258)</sup>.</p> <hr/> <p><b>(258)</b> La Corte costituzionale, con <a href="#">sentenza 22-30 aprile 2009, n. 124</a> (Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 18 - Prima serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.</p> | <p><b>fondo per la mobilità dei disabili</b></p> <p><b>Dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010</b></p> |
| <p><b>2. 500.</b> Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'<a href="#">articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</a>, valutati in 667,60 milioni di euro</p>  | <p><b>Trasferimenti all'INPS</b></p> <p><b>Gestione contabile per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi</b></p>                         |

|   |  |
|---|--|
| <p>per l'esercizio 2006, sono utilizzate:</p> <p><i>a)</i> le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'<i>articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88</i>, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;</p> <p><i>b)</i> le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.</p> |  |
| <p><b>2. 535.</b> L'autorizzazione di spesa di cui all'<i>articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350</i>, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 <sup>(272)</sup>.</p> <hr/> <p><sup>(272)</sup> Comma così sostituito dal numero 13) della lettera <i>b)</i> del comma 9 dell'<i>art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93</i>.</p>  | <p><b>Fondi in materia migratoria</b></p> <p><b>1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010</b></p>  |
| <p><b>. 536.</b> Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'<i>articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008 <sup>(273)</sup>.</p> <hr/> <p><sup>(273)</sup> Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal</p>  | <p><b>Integrazione di 50 milioni di euro al Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati</b></p> <p><b>Già stanziati dalla finanziaria 2007 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009</b></p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>presente comma vedi l'allegato al <a href="#">D.L. 27 maggio 2008, n. 93</a>.</p>  |   |
| <p><b>2.</b> 561. Il comma 340 dell'<i>articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è sostituito dal seguente:</p> <p>«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».</p> | <p><b>Fondo Ministero dello Sviluppo economico di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per contrastare l'esclusione sociale e per favorire l'inclusione sociale e culturale nelle città con degrado urbano e sociale.</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Disposizioni in materia di Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali</b></p>   |   |
| <p><b>3.</b> 5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:</p> <p>a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'<i>articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460</i>, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti</p>  | <p><b>Destinazione della quota del cinque per mille.</b></p>  |

dall'*articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383*, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale <sup>(311)</sup>;

*b)* finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

*c)* finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

*c-bis)* sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge <sup>(312) (313)</sup>.

---

<sup>(311)</sup> Lettera così modificata dal comma 1 dell'*art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

<sup>(312)</sup> Lettera aggiunta dal comma 1 dell'*art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

<sup>(313)</sup> Vedi, anche, il *D.P.C.M. 19 marzo 2008*.